



RINDEC - 2016 - 0000072

23/6/2016

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO

Programma di contributi per esigenze di tutela ambientale connesse alla minimizzazione dell'intensità e degli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA** la legge 8/7/1986 n. 349 nonché il decreto legislativo 30/7/1999, n. 300, e s.m.i., concernenti l'istituzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM);
- VISTO** il DPCM 10/7/2014, n.142 relativo alla riorganizzazione del MATTM, il quale ha istituito, tra l'altro, la Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento (DG-RIN), alla cui direzione è stato preposto il Dr. Mariano Grillo con DPCM del 4/12/2014;
- VISTO** il decreto legislativo 30/3/2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- VISTA** la legge 31/12/2009, n. 196 recante "Legge di contabilità e finanza pubblica";
- VISTA** la legge 28/12/2015, n. 209 recante il bilancio di previsione dello stato per l'anno 2016, nonché il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 28/12/2015 concernente la ripartizione in capitoli delle pertinenti UdV;
- VISTA** la "Direttiva per l'attività amministrativa e la gestione" per l'anno 2016 emanata con D.M. n. 38 del 22/2/2016;
- VISTA** la legge 22/2/2001, n. 36 recante "Legge-quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici", in seguito per brevità denominata semplicemente "legge-quadro";

25 LUG 2016
REG. TO ALTA CORTE DEI CONTI
Addi _____
UFFICIO CONTROLLO ATTI MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI E DEL MINISTERO
DELL'AMBIENTE DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE
Reg. N. 1 Fog. 2363
IL CONSIGLIERE

CONSIDERATO che la predetta legge-quadro ha lo scopo di: dettare i principi fondamentali diretti ad assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi e nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione; promuovere la ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo termine e attivare misure di cautela da adottare in applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del trattato istitutivo dell'Unione Europea; assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio e promuovere l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili;

VISTO l'articolo 4, comma 1, lettera c) della legge-quadro, secondo cui lo Stato esercita le funzioni relative all'istituzione del "Catasto Nazionale" delle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle zone territoriali interessate, al fine di rilevare i livelli di campo presenti nell'ambiente, il quale opera, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, in coordinamento con i "Catasti Regionali";

VISTO altresì, l'articolo 4, comma 1, lettera a), secondo cui lo Stato esercita le funzioni relative alla determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità;

VISTO infine, l'articolo 8, comma 1, lettera d) che stabilisce, quale competenza delle Regioni, la realizzazione e la gestione, in coordinamento con il *Catasto Nazionale*, di *Catasti Regionali* delle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di rilevare i livelli dei campi stessi nel territorio regionale, con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione;

CONSIDERATO che con D.M. 13/2/2014 è stato istituito il *Catasto Nazionale* e che si ritiene conseguentemente necessario agevolare il popolamento attraverso il corretto flusso dei dati tra esso e i *Catasti Regionali*;

CONSIDERATO che il *Catasto Nazionale* opera nell'ambito del "Sistema informativo e di monitoraggio ambientale (SINA)" di cui all'articolo 8 del D.P.R. n. 335/97, e che l'attività di realizzazione e gestione di esso è svolta dal MATTM che, a tal fine, si avvale dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);

VISTO l'articolo 1 dello Statuto dell'ISPRA, approvato con D.M. 27/11/2013, secondo cui l'Istituto è sottoposto alla vigilanza del MATTM, e che il Ministro si avvale di esso nell'esercizio delle proprie attribuzioni, impartendo le direttive generali per il perseguimento dei compiti istituzionali;

VISTO in particolare, l'articolo 2, comma 4 del predetto Statuto secondo cui

l'ISPRA, nell'ambito dei propri compiti istituzionali di controllo monitoraggio e valutazione, assicura la raccolta sistematica, direttamente o attraverso il coordinamento di altri soggetti, l'elaborazione e la pubblicazione dei dati e delle informazioni ambientali, anche attraverso il consolidamento e la gestione del sistema informativo nazionale per l'ambiente ed il raccordo con la rete informativa ambientale europea, nonché le attività per ottemperare agli obblighi di *reporting* ambientale, derivanti anche da obblighi sovranazionali;

VISTO l'articolo 9 della legge-quadro che attribuisce alle regioni la competenza ad adottare un piano di risanamento, la cui realizzazione è controllata dalle regioni stesse, al fine di adeguare, in modo graduale, gli impianti radioelettrici già esistenti ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità, stabiliti dalla stessa legge-quadro;

VISTO in particolare, il comma 5 del predetto articolo 9 che prevede la concessione di contributi alle regioni per l'elaborazione dei piani di risanamento, per la realizzazione dei catasti regionali e per l'esercizio delle attività di controllo e di monitoraggio, autorizzandone a tal fine la spesa a decorrere dall'anno 2001;

CONSIDERATO che sulla base degli stanziamenti di bilancio relativi agli esercizi dal 2001 al 2015, con provvedimenti dirigenziali in varie date si è provveduto ad assumere un complessivo impegno di spesa, destinato alle regioni per assicurare la realizzazione delle attività di cui al precitato articolo 9, comma 5 della ripetuta legge-quadro, pari a complessivi € 8.775.578,00, dei quali € 8.390.112,00 caduti, allo stato, in perenzione amministrativa;

CONSIDERATO, in particolare, che le predette risorse sono tutte individuabili ai seguenti giustificativi di spesa: n. 9590, clausole da 01 a 04; n. 4507, clausola 01; n. 4244, clausola 01; n. 6914, clausola 01; n. 5743, clausola 01; n. 2774, clausola 01; n. 1181, clausole 01 e 02; n. 4031, clausole da 01 a 19; n. 4062, clausole da 01 a 19 e da 20 a 38; n. 2999, clausole da 01 a 19; n. 3470, clausole da 1 a 19;

CONSIDERATO che in aggiunta alle predette risorse, allo stato risulta disponibile per il corrente esercizio 2016 lo stanziamento di spesa esistente sul capitolo 8433/PG-02 "*Contributi alle Regioni per l'elaborazione dei piani di risanamento, la realizzazione dei catasti regionali e l'esercizio delle attività di controllo e monitoraggio*" pari ad euro 191.738,00;

CONSIDERATO che per quanto premesso e nei limiti sopra evidenziati, le risorse disponibili a favore delle regioni per le finalità di cui al ripetuto articolo 9, comma 5 della legge-quadro, ammontano a complessivi € 8.967.316,00, ritenute oggi sufficienti e necessarie per promuovere un "*Programma di contributi per esigenze di tutela ambientale connesse alla minimizzazione*

dell'intensità e degli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici", attraverso la concessione di contributi alle regioni per l'elaborazione dei piani di risanamento, per la realizzazione dei catasti regionali e per l'esercizio delle attività di controllo e monitoraggio;

CONSIDERATA la necessità di assegnare tali contributi alle regioni sulla base di criteri pubblici e predefiniti, idonei ad assicurare una adeguata proporzione tra l'entità del contributo e la rilevanza del destinatario in termini dimensionali;

CONSIDERATO che, su incarico del MATTM, l'ISPRA aveva provveduto alla definizione di criteri per la ripartizione dei contributi destinati alle regioni che tenevano conto di determinati valori dimensionali, quali l'estensione del territorio e la popolazione ivi residente, nonché l'estensione chilometrica delle linee elettriche e la presenza di impianti RF;

CONSIDERATO, altresì, opportuno garantire alle regioni con superficie e popolazione ridotte comunque un finanziamento minimo coerente con le finalità previste e gli obiettivi perseguiti dalla legge-quadro;

RITENUTO, in ultimo, di dover dare attuazione all'art. 2, comma 109 della legge n. 191 del 2009, e rendere conseguentemente indisponibili le quote di finanziamento spettanti alla Regione Trentino-Alto Adige, e per essa alle Province autonome di Trento e Bolzano, relativamente alle annualità 2001-2009;

CONSIDERATO che i precitati criteri di ripartizione e i pertinenti correttivi, nonché gli esiti della loro applicazione con riferimento alle risorse complessivamente dedicate al "Programma", sono descritti nel documento allegato sotto la lettera "A" al presente provvedimento;

CONSIDERATO che con il presente provvedimento si vogliono regolamentare le condizioni di accesso da parte delle Regioni al "Programma" di cui sopra, nonché definire la tempistica per la realizzazione dei progetti/interventi/azioni ammessi a finanziamento nonché le modalità di rendicontazione e trasferimento delle relative risorse;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e, in particolare, l'articolo 12 che prevede che ai fini dell'adozione di provvedimenti attributivi di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, le amministrazioni devono attenersi a criteri e modalità previamente determinati e pubblicati nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, al fine di assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa,

DECRETA

Articolo 1

(Finalità)

1. Ai fini dell'utilizzo dei contributi previsti dall'articolo 9, comma 5 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 recante "*Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*" (di seguito "legge-quadro") il presente decreto istituisce un "*Programma di Contributi per esigenze di tutela ambientale connesse alla minimizzazione dell'intensità e degli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*", definito più semplicemente "*Programma CEM*" nel corpo del presente provvedimento.
2. Il *Programma CEM* di cui al precedente comma 1, ai sensi delle disposizioni recate dal primo periodo del comma 5 dell'articolo 9 della legge-quadro, partecipa al finanziamento di progetti/interventi/azioni finalizzati all'elaborazione dei piani di risanamento, alla realizzazione dei catasti regionali e all'esercizio delle attività di controllo e di monitoraggio.

Articolo 2

(Copertura finanziaria)

1. Per la realizzazione del *Programma CEM* sono destinate risorse per complessivi € 8.967.316,00 e, in particolare:
 - a. le risorse stanziare dal ripetuto articolo 9, comma 5 della legge quadro, nel periodo 2001-2015, già impegnate a favore delle regioni come riportato in premessa, per un ammontare complessivo di € 8.775.578,00;
 - b. lo stanziamento relativo il corrente esercizio 2016 pari a € 191.738,00.

Articolo 3

(Assegnazione dei contributi alle Regioni)

1. Le risorse previste dall'articolo 2 sono assegnate alle regioni sulla base di una ripartizione che tiene conto dell'estensione territoriale e della popolazione residente, nonché dell'estensione delle linee elettriche ad alta tensione che attraversano il territorio regionale, come meglio specificato nel documento intitolato "*Criteri di ripartizione dei contributi*" allegato al presente provvedimento sotto la lettera "A".
2. In attuazione dei predetti criteri di ripartizione, è riconosciuto a ciascuna regione un contributo massimo secondo quanto riportato nella *Tabella 1* che segue.

Tabella 1

| <i>Regione</i> | <i>Contributo totale per Regione in €</i> |
|----------------------------|---|
| Piemonte | 682.657,28 |
| Valle d'Aosta | 108.053,23 |
| Lombardia | 1.183.237,29 |
| <i>Trentino-Alto Adige</i> | <i>191.188,69</i> |
| Veneto | 676.334,16 |
| Friuli-Venezia Giulia | 231.200,74 |
| Liguria | 239.280,01 |
| Emilia-Romagna | 617.454,78 |
| Marche | 264.386,57 |
| Toscana | 591.920,70 |
| Umbria | 203.611,18 |
| Lazio | 695.522,45 |
| Abruzzo | 268.425,43 |
| Molise | 117.023,70 |
| Campania | 621.379,47 |
| Puglia | 571.023,43 |
| Basilicata | 197.174,37 |
| Calabria | 371.029,55 |
| Sicilia | 710.316,67 |
| Sardegna | 426.096,30 |
| <i>Totale</i> | <i>8.967.316,00</i> |

3. La quota spettante alla Regione Trentino-Alto Adige, e per essa alle Province autonome di Trento e Bolzano, pari a € 191.188,69 e riferita alle sole annualità 2001-2009, è resa indisponibile ai fini del presente *Programma CEM* in attuazione dell'art. 2, comma 109 della legge n. 191 del 2009.

Articolo 4

(Tipologie e requisiti dei progetti ammessi a contributo)

1. Possono essere ammessi a contributo nell'ambito del *Programma CEM*, nel rispetto dei criteri e delle procedure di cui agli articoli successivi, progetti relativi allo svolgimento di una o più delle seguenti attività:
 - a. elaborazione dei piani di risanamento, previsti all'articolo 9 della legge-quadro;
 - b. realizzazione e gestione, in coordinamento con il catasto nazionale istituito con DM 13 febbraio 2014, di un catasto regionale delle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di rilevare i livelli dei campi stessi nel territorio regionale, con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione;
 - c. esercizio delle attività di controllo e monitoraggio.

2. Il progetto deve essere redatto seguendo le istruzioni riportate nel documento denominato "*Modalità con le quali deve essere presentato e rendicontato il progetto proposto*", allegato sotto la lettera "B" al presente provvedimento, e comunque contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti elementi:
 - a. descrizione delle attività e degli impatti migliorativi attesi rispetto alla situazione attuale;
 - b. stima dei costi, suddivisi tra quelli richiesti a titolo di contributo e quelli sostenuti direttamente con risorse regionali o rese altrimenti disponibili;
 - c. un termine di conclusione non superiore a diciotto mesi successivi dall'inizio delle attività.
3. I contributi richiesti a valere sul *Programma CEM* possono essere cumulati con altri finanziamenti di origine regionale, statale o dell'Unione europea, nei limiti di quanto previsto dalla relativa disciplina.

Articolo 5

(Procedura di ammissione ai contributi)

1. Le regioni presentano alla Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento del MATTM (di seguito denominata DG-RIN) a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo dgrin@pec.minambiente.it una o più istanze di finanziamento, ciascuna relativa al progetto per il quale si chiede il contributo, redatto secondo le indicazioni dell'Allegato "B" al presente provvedimento; il tutto corredato, se del caso, da ulteriore documentazione. Nel caso in cui il progetto riguardi la realizzazione di un catasto regionale delle sorgenti di campo elettromagnetico, il proponente deve fare necessariamente riferimento alle fasi di realizzazione riportate nel documento denominato "*Modalità per la realizzazione di un catasto regionale delle sorgenti di campo elettromagnetico*", allegato sotto la lettera "C" al presente provvedimento.
2. Ciascuna istanza dovrà fare riferimento a un solo progetto, comunque ricadente in una delle tipologie di attività di cui all'articolo 4. In caso di più istanze, rimane fermo il limite di contributo massimo riconosciuto a ciascuna regione ai sensi dell'articolo 3.
3. Entro un termine massimo di quarantacinque giorni dal ricevimento della istanza, con apposito provvedimento direttoriale comunicato alla regione proponente, verrà disposta l'eventuale ammissione al contributo, con le relative prescrizioni, qualora ritenute necessarie. Nel corso dell'istruttoria potranno essere richiesti chiarimenti e/o delucidazioni circa la proposta o le proposte presentate.
4. Le regioni potranno presentare istanze di ammissione al contributo, nei limiti massimi della quota a ciascuna spettante, entro e non oltre il 31 dicembre 2016. Superata tale data il *Programma CEM* istituito ai sensi dell'articolo 1 del presente provvedimento, dovrà intendersi concluso e nessun diritto potrà essere

riconosciuto alle regioni sulle quote di finanziamento loro assegnate con il precedente articolo 3, in caso di mancato esercizio, entro il predetto termine, del relativo diritto di accedervi.

5. Le economie di spesa comunque realizzate successivamente al termine del 31 dicembre 2016, potranno essere utilizzate per le medesime finalità di cui al comma 5 dell'articolo 9 della legge-quadro.

Articolo 6

(Criteri di valutazione dei progetti)

1. Oltre alla verifica del rispetto delle condizioni e delle procedure di cui agli articoli 4 e 5, la valutazione dei progetti presentati dovrà assicurare che essi rappresentino le migliori proposte, sotto il profilo ambientale, rispetto alle altre possibili, desumibili dalle indicazioni e motivazioni formulate dai soggetti proponenti, tenuto conto dello stato di attuazione degli obiettivi di qualità rimessi alla regione (quali i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalle leggi regionali secondo le competenze definite dall'articolo 8 della legge quadro) e allo Stato (i valori limite di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato secondo le previsioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) della legge quadro).
2. Eventuali chiarimenti interpretativi in ordine alle procedure di ammissione a contributo verranno pubblicate sul sito istituzionale del MATTM entro 10 giorni dalla relativa richiesta.

Articolo 7

(Modalità di erogazione del contributo)

1. Il contributo sarà trasferito alle regioni in seguito alla presentazione di apposite istanze, corredate da idonea documentazione tecnico/economica di supporto, in relazione allo stato di realizzazione delle attività previste nel progetto, secondo la seguente cadenza:
 - a) una prima rata, pari al 50% del contributo assegnato, su presentazione, da parte della regione, di una istanza documentata attestante l'avvenuta realizzazione di almeno il 50% del progetto;
 - b) una seconda rata a saldo, pari al secondo 50% del contributo assegnato, su presentazione, da parte della regione, di una istanza documentata attestante la conclusione del progetto.
2. Potranno essere ammesse a contributo le seguenti spese, debitamente documentate o "certificate" dal funzionario pubblico responsabile del progetto, quale ristoro dei costi effettivamente sostenuti dalla Regione:

- acquisto di strumentazione di misura funzionale alle attività;
- acquisto di hardware e/o software e degli applicativi funzionali alle attività;
- sviluppo e/o aggiornamento del data base secondo le specifiche di cui al DM 13 febbraio 2014 e dei decreti attuativi della legge quadro;
- impiego di risorse esterne alla propria organizzazione (consulenti, professionisti, società di servizi, ecc.), di norma contenute entro il limite del 50% dell'importo complessivo del contributo;
- rimborso delle missioni svolte dal proprio personale dipendente necessarie per la realizzazione del progetto, tipo campagne di monitoraggio e altro;
- altre spese da indicarsi espressamente nel progetto proposto per il finanziamento.

Articolo 8

(Vigilanza, controllo e monitoraggio)

1. Le regioni, in seguito alla comunicazione di ammissione a contributo del progetto o dei progetti proposti, dovranno dare senz'altro corso alle attività, informandone contestualmente il MATTM. Il mancato avvio delle attività entro i successivi 45 giorni dalla comunicazione di ammissione a contributo, senza giustificato motivo, potrà costituire motivo di revoca del finanziamento.
2. Rispetto alle tempistiche originariamente previste per il completamento dei progetti ammessi a finanziamento, le regioni potranno richiedere una proroga per giustificati motivi che dipendano da fatti gravi o ad esse non imputabili. Le eventuali proroghe saranno definite con apposito provvedimento direttoriale.
3. Il MATTM provvederà a monitorare periodicamente lo stato di attuazione dei progetti finanziati per verificare il loro regolare stato di avanzamento, anche attraverso richieste documentali o la convocazione di apposite riunioni. In particolare, è fatto carico alle regioni ammesse a contributo di produrre con cadenza semestrale un breve documento di sintesi che descriva lo stato di avanzamento delle attività, evidenziando in esso le eventuali difficoltà riscontrate nel corso dei lavori e le conseguenti azioni correttive adottate, da redigere secondo le indicazioni contenute nella pertinente Sezione dell'Allegato "B" al presente provvedimento.

Articolo 9

(Revoca del contributo)

1. Il MATTM si riserva la facoltà di procedere alla revoca, anche parziale, dei contributi concessi, anche sulla base degli elementi informativi acquisiti nel corso delle attività di vigilanza, controllo e monitoraggio di cui all'articolo 8, qualora venga accertato che l'esecuzione degli interventi finanziati non è più conforme, vuoi per i tempi che per le modalità di esecuzione, ovvero utile alle

finalità perseguite con il *Programma CEM* istituito con il presente provvedimento.

2. Le risorse per cui è stata disposta la revoca, se già erogate, dovranno essere restituite aumentate degli interessi legali calcolati a partire dalla data di erogazione. Per le risorse non ancora erogate la DG-RIN ne dispone la riduzione, o la soppressione, per un importo pari alle risorse per cui è stata disposta la revoca.
3. Le economie di spesa così realizzate andranno ad alimentare il fondo per le iniziative di cui al comma 5 dell'articolo 5.

Articolo 10
(Partecipazione dell'ISPRA)

1. Nell'ambito dei compiti istituzionalmente ad essa assegnati in materia di valutazione, prevenzione e controllo dell'inquinamento ambientale derivante da agenti fisici, come meglio specificato nelle premesse, su richiesta del MATTM, l'ISPRA provvederà a fornire il proprio supporto tecnico per la valutazione delle istanze pervenute, garantendo l'ammissione a contributo di quei progetti che abbiano rispettato le condizioni previste dagli articoli 4, 5 e 6 del presente provvedimento, nonché per le successive fasi di monitoraggio e di valutazione delle conclusioni.

Articolo 11
(Impegno risorse relative l'esercizio 2016)

1. Al fine di garantire la completa copertura finanziaria per la realizzazione del *Programma CEM* in conformità alle previsioni dell'articolo 9, comma 5 della legge-quadro, si dispone l'impegno del complessivo stanziamento di spesa di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera b), ripartendo il fondo di € 191.738,00 secondo quanto esplicitato nell'Allegato "A" come risulta dalla Tabella 2 che segue:

Tabella 2

| <i>Regione</i> | <i>Contributo totale per regione in €</i> |
|-----------------------|---|
| Piemonte | 14.725,87 |
| Valle d'Aosta | 2.676,03 |
| Lombardia | 25.177,60 |
| Veneto | 14.577,70 |
| Friuli-Venezia Giulia | 5.255,95 |
| Liguria | 5.419,01 |
| Emilia-Romagna | 13.356,89 |
| Marche | 5.952,57 |

| | |
|---------------|-------------------|
| Toscana | 12.825,09 |
| Umbria | 4.681,08 |
| Lazio | 14.975,28 |
| Abruzzo | 6.040,33 |
| Molise | 2.863,33 |
| Campania | 13.418,15 |
| Puglia | 12.380,47 |
| Basilicata | 4.550,44 |
| Calabria | 8.193,57 |
| Sicilia | 15.304,31 |
| Sardegna | 9.364,32 |
| Totale | 191.738,00 |

2. La predetta complessiva spesa graverà sul capitolo 8433/PG-02 “*Contributi alle Regioni per l’elaborazione dei piani di risanamento, la realizzazione dei catasti regionali e l’esercizio delle attività di controllo e monitoraggio*” del Programma 18.3 dello stato di previsione della spesa del MATTM, a carico dell’esercizio finanziario 2016.

Articolo 12
(Obblighi di tracciabilità)

1. Nell’attuazione del presente decreto, debbono essere assunti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza e successivamente pubblicato sul sito *web* istituzionale del MATTM.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Mariano Grillo)

ALLEGATO A

Criteri di ripartizione dei contributi

L'ammontare complessivo del "fondo" destinato al finanziamento del Programma CEM è pari a € 8.967.316,00. Di essi, una quota di € 7.053.401,00, tutti caduti in perenzione amministrativa, sono relativi agli anni 2001-2009; del residuo importo di € 1.913.915,00 relativo agli anni 2010-2016, la quota caduta in perenzione amministrativa ammonta a € 1.336.711,00.

Al fine di pervenire alla ripartizione di tali risorse, il Ministero aveva richiesto all'ISPRA di definire i criteri di ripartizione dei contributi tra le varie Regioni da destinare, come da indicazione normativa, al finanziamento di progetti: 1) per l'elaborazione dei piani di risanamento, 2) per la realizzazione dei catasti regionali e 3) per l'esercizio delle attività di controllo e monitoraggio.

Tali criteri, messi a punto alla fine del 2008, prevedono la assegnazione delle risorse sulla base di dati predefiniti ed oggettivi, finalizzati ad assicurare una adeguata proporzione tra l'entità dei finanziamenti e la rilevanza del destinatario in termini di popolazione, superficie ed estensione delle linee elettriche.

In particolare, con relazione ISPRA acquisita agli atti ministeriali con prot.n. DSA-2009-0000786 del 22/1/2009, è stata suggerita la ripartizione dei fondi in proporzione del 30%, in funzione della popolazione e della superficie regionale, e del restante 70% in base all'estensione della rete di elettrodotti e del numero di sistemi radiotelevisivi presenti sul territorio nazionale, compresi i sistemi di telefonia mobile.

Per il primo 30%, a sua volta, è prevista l'attribuzione del pertinente 70% in base alla popolazione regionale (pari, quindi, al 21% del totale dei fondi) e il restante 30%, in base alla superficie regionale (pari al 9% del totale dei fondi).

Il restante 70%, viene suddiviso in parti uguali in base alla estensione della rete di elettrodotti e dei sistemi radiobase.

Nella *Tabella* che segue è riassunto tale quadro di ripartizione:

Tabella 1

| | | |
|------------------------------|-----|-----|
| Popolazione | 30% | 21% |
| Superficie | | 9% |
| Estensione rete elettrodotti | 70% | 35% |
| Numero sistemi radiobase | | 35% |

E' stata riscontrata, tuttavia, che il criterio di ripartizione basato sul numero degli impianti RF operanti ad alta frequenza (SRB, radio-TV) non appare, allo stato, oggettivamente utilizzabile in quanto i dati rilevati sul territorio e resi ufficialmente disponibili non sono tra loro comparabili in relazione al diverso grado di aggiornamento della rilevazione; conseguentemente, allo scopo di pervenire ad un'equa ripartizione dei fondi previsti dalla legge-quadro, si è fatto ricorso a determinate assunzioni e semplificazioni.

Innanzitutto, si è considerato che il numero di sistemi radiobase, essendo legato principalmente alla diffusione dei segnali televisivi, radiofonici e della telefonia mobile, risulta naturalmente correlato alla presenza di utenti e all'estensione territoriale interessata. Per tale motivo il "peso" percentuale già attribuito alla presenza dei sistemi radiobase (35% del totale dei fondi) è stato sommato alla quota relativa alla popolazione ed alla superficie regionale (30% del totale) che, in tal modo, ha cumulato una percentuale complessiva del 65% del totale. Per la suddivisione ulteriore tra popolazione e superficie sono state mantenute inalterate le proporzioni stabilite dall'ISPRA (70% e 30%).

popolazione e superficie sono state mantenute inalterate le proporzioni stabilite dall'ISPRA (70% e 30%).

Il quadro di ripartizione di cui sopra, si è quindi "evoluto" come segue:

Tabella 2

| | | |
|------------------------------|-------|-------|
| Popolazione | 65.0% | 45.5% |
| Superficie | | 19.5% |
| Estensione rete elettrodotti | 35.0% | 35.0% |

Per determinare, conseguentemente, l'importo spettante a ciascuna regione, la funzione applicabile è la seguente:

$$(1) I_R = \left(\frac{Pop_R}{Pop_N} * 0,455 + \frac{Sup_R}{Sup_N} * 0,195 + \frac{Km_R}{Km_N} * 0,35 \right) * C_T$$

mentre i dati più recenti ufficialmente disponibili riguardanti la popolazione e la superficie (fonte Istat aggiornata al 1°/1/2016) e l'estensione della rete (dati Terna S.p.A. aggiornati al 31/12/2013 per tensione media, alta e altissima), riferiti a ciascuna regione risultano dalla *Tabella* che segue:

Tabella 3

| Regione | Pop _R | Sup _R | Km _R |
|-----------------------|--|---|---|
| Piemonte | 4.404.246,00 | 25.387,07 | 5.241,00 |
| Valle d'Aosta | 127.329,00 | 4.460,65 | 545,00 |
| Lombardia | 10.008.349,00 | 23.849,19 | 9.106,00 |
| Trentino-Alto Adige | 1.059.114,00 | 13.605,50 | 1.120,80 |
| Veneto | 4.915.123,00 | 18.407,42 | 5.222,00 |
| Friuli-Venezia Giulia | 1.221.218,00 | 7.862,30 | 1.441,00 |
| Liguria | 1.571.053,00 | 5.416,21 | 1.437,00 |
| Emilia-Romagna | 4.448.146,00 | 22.452,78 | 4.074,00 |
| Marche | 1.543.752,00 | 9.401,38 | 1.575,00 |
| Toscana | 3.744.398,00 | 22.987,04 | 4.376,00 |
| Umbria | 891.181,00 | 8.464,33 | 1.197,00 |
| Lazio | 5.888.472,00 | 17.232,29 | 4.497,00 |
| Abruzzo | 1.326.513,00 | 10.831,84 | 1.788,00 |
| Molise | 312.027,00 | 4.460,65 | 500,00 |
| Campania | 5.850.850,00 | 13.670,95 | 3.311,00 |
| Puglia | 4.077.166,00 | 19.540,90 | 3.867,00 |
| Basilicata | 573.694,00 | 10.073,32 | 1.290,00 |
| Calabria | 1.970.521,00 | 15.221,90 | 2.710,00 |
| Sicilia | 5.074.261,00 | 25.832,39 | 4.919,00 |
| Sardegna | 1.658.138,00 | 24.100,02 | 3.330,00 |
| Totali | Pop_N 60.665.551,00 | Sup_N 301.329,00 | Km_N 61.546,80 |

Si è ritenuto, tuttavia, che la mera applicazione dei richiamati criteri di ripartizione, in relazione alla diversa distribuzione nazionale di superficie e popolazione, avrebbe creato un rilevante squilibrio economico a scapito delle regioni più "piccole", determinando per esse una quota di contributo non sufficiente per realizzare con successo le iniziative previste dalla legge-quadro.

Per tale motivo e al fine di garantire per tutte le regioni un finanziamento comunque adeguato, è stato ritenuto possibile ripartire, secondo le proporzioni sopra riferite, il solo 85% delle disponibilità complessive, mentre il restante 15% è previsto venga ripartito in parti uguali tra tutte le regioni.

Conseguentemente la formula di calcolo viene a modificarsi come segue:

$$(2) I_R = \left(\frac{Pop_R}{Pop_N} * 0,455 + \frac{Sup_R}{Sup_N} * 0,195 + \frac{Km_R}{Km_N} * 0,35 \right) * (0,85 * C_T) + \left(\frac{1}{20} * 0,15 * C_T \right)$$

Un ulteriore correttivo si è reso necessario applicare: esso riguarda l'attuazione dell'art. 2, comma 109 della legge n. 191 del 2009.

Al fine di renderle successivamente indisponibili, occorre determinare prioritariamente la quota delle risorse spettanti alla Regione Trentino-Alto Adige e, per essa, alle Province autonome di Trento e Bolzano, nei limiti delle sole annualità 2001-2009.

Le corrispondenti formule di calcolo, da tenere necessariamente distinte per i due periodi temporali considerati, 2001-2009 e 2010-2016, diventano le seguenti:

$$(3) I_R = \left(\frac{PopR}{PopN} * 0,455 + \frac{SupR}{SupN} * 0,195 + \frac{KmR}{KmN} * 0,35 \right) * (0,85 * C_{T(2001-2009)}) + \left(\frac{1}{20} * 0,15 * CT(2001-2009) \right)$$

$$(4) I_R = \left(\frac{PopR}{PopN} * 0,455 + \frac{SupR}{SupN} * 0,195 + \frac{KmR}{KmN} * 0,35 \right) * (0,85 * C_{T(2010-2016)}) + \left(\frac{1}{19} * 0,15 * CT(2010-2016) \right)$$

Di conseguenza, la determinazione delle singole quote di contributo spettanti alle regioni che derivano dalla applicazione delle sopra riferite funzioni, tenuto conto dei dati riportati nella *Tabella 3*, è la seguente:

Tabella 4

| Regione | Importo del contributo totale 2001-2009 in € | Importo del contributo totale 2010-2016 in € | Importo del contributo totale 2001-2016 in € |
|-----------------------|--|--|--|
| Piemonte | 527.501,09 | 155.156,19 | 682.657,28 |
| Valle d'Aosta | 94.403,75 | 13.649,48 | 108.053,23 |
| Lombardia | 905.341,85 | 277.895,44 | 1.183.237,29 |
| Trentino-Alto Adige | 191.188,69 | 0,00 | 191.188,69 |
| Veneto | 522.918,03 | 153.416,13 | 676.334,16 |
| Friuli-Venezia Giulia | 187.254,04 | 43.946,71 | 231.200,74 |
| Liguria | 193.418,42 | 45.861,59 | 239.280,01 |
| Emilia-Romagna | 478.375,13 | 139.079,64 | 617.454,78 |
| Marche | 212.259,16 | 52.127,41 | 264.386,57 |
| Toscana | 459.086,30 | 132.834,40 | 591.920,70 |
| Umbria | 166.415,44 | 37.195,74 | 203.611,18 |
| Lazio | 537.437,34 | 158.085,12 | 695.522,45 |
| Abruzzo | 215.267,41 | 53.158,02 | 268.425,43 |
| Molise | 101.174,70 | 15.849,00 | 117.023,70 |
| Campania | 481.580,49 | 139.798,98 | 621.379,47 |
| Puglia | 443.410,37 | 127.613,06 | 571.023,43 |
| Basilicata | 161.512,87 | 35.661,50 | 197.174,37 |
| Calabria | 292.585,14 | 78.444,41 | 371.029,55 |
| Sicilia | 548.367,61 | 161.949,06 | 710.316,67 |
| Sardegna | 333.903,19 | 92.193,12 | 426.096,30 |
| Totali | 7.053.401,00 | 1.913.915,00 | 8.967.316,00 |

***Quota di contributo resa indisponibile: € 191.188,69**

La formula di calcolo relativa l'esercizio 2016, finalizzata alla sola assunzione dei pertinenti impegni, è quella che segue:

$$(5) I_R = \left(\frac{PopR}{PopN} * 0,455 + \frac{SupR}{SupN} * 0,195 + \frac{KmR}{KmN} * 0,35 \right) * (0,85 * C_{T(2016)}) + \left(\frac{1}{19} * 0,15 * C_{T(2016)} \right)$$

Quella che segue è la *Tabella* che ne deriva:

Tabella 5

| <i>Regione</i> | <i>Totali per</i> |
|-----------------------------|-------------------|
| Piemonte | 14.725,87 |
| Valle d'Aosta | 2.676,03 |
| Lombardia | 25.177,60 |
| <i>Trentino Alto Adige*</i> | <i>0,00</i> |
| Veneto | 14.577,70 |
| Friuli Venezia Giulia | 5.255,95 |
| Liguria | 5.419,01 |
| Emilia Romagna | 13.356,89 |
| Marche | 5.952,57 |
| Toscana | 12.825,09 |
| Umbria | 4.681,08 |
| Lazio | 14.975,28 |
| Abruzzo | 6.040,33 |
| Molise | 2.863,33 |
| Campania | 13.418,15 |
| Puglia | 12.380,47 |
| Basilicata | 4.550,44 |
| Calabria | 8.193,57 |
| Sicilia | 15.304,31 |
| Sardegna | 9.364,32 |
| Totale | 191.738,00 |

**Non partecipa alla ripartizione sull'esercizio 2016*

LEGENDA:

I_r : Contributo spettante a ciascuna regione;

Pop_r : popolazione di ciascuna regione;

Pop_N : popolazione della nazione;

Sup_r : superficie in km^2 di ciascuna regione;

Sup_N : superficie in km^2 della nazione;

Km_r : lunghezza linee elettriche in Km di ciascuna regione;

Km_N : lunghezza linee elettriche in Km della nazione;

C_T : Contributo totale relativo al Programma di contributi;

$C_{T(2001-2009)}$ Contributo totale del Programma relativo agli anni 2001-2009

$C_{T(2010-2016)}$ Contributo totale del Programma relativo agli anni 2010-2016;

$C_{T(2001-2016)}$ Contributo totale del Programma relativo agli anni 2001-2016

$C_{T(2016)}$ Contributo del Programma relativo al solo anno 2016

ALLEGATO B
***Modalità con le quali deve essere presentato e
rendicontato il progetto proposto***

SEZIONE PRIMA

(Identificazione del soggetto proponente e del progetto proposto per il finanziamento)

1. Descrivere lo stato di attuazione da parte della Regione degli adempimenti ad essa rimessi dalla legge n. 36 del 22/2/2001 (max 50 righe);
2. Indicare il titolo del progetto proposto (max 3 righe);
3. Indicare l'importo del finanziamento destinato alla realizzazione del progetto;
4. Indicare una delle tre "tipologie" ammissibili di intervento nella quale rientra il progetto proposto;
5. Specificare le motivazioni per le quali è stato scelto, tra gli altri possibili, il progetto proposto (max 50 righe);
6. Indicare i benefici attesi, in termini ambientali e sociali, conseguenti alla realizzazione del progetto proposto (max 30 righe).

SEZIONE SECONDA

(Descrizione del progetto proposto e relativo crono programma di realizzazione)

1. Descrivere nel dettaglio il progetto proposto (max 100 righe);
2. Indicare le delibere e/o i provvedimenti di approvazione;
3. Riportare i tempi di ultimazione e il crono programma delle attività.

SEZIONE TERZA

(Stima dei costi, suddivisi tra quelli richiesti a titolo di contributo e quelli sostenuti con altre risorse)

1. Indicare il *budget* del progetto proposto, distinguendo tra "forniture" e "servizi";
2. Indicare l'eventuale cofinanziamento.

SEZIONE QUARTA

(Scheda di monitoraggio semestrale – Compilare una sezione distinta per ciascun semestre)

1. Indicare il periodo semestrale interessato al monitoraggio;
2. Descrivere lo stato di avanzamento e di attuazione del progetto (max 30 righe);
3. Indicare le eventuali variazioni apportate in corso d'opera al progetto rispetto alla versione originariamente proposta e approvata;
4. Indicare le eventuali criticità emerse nel corso di esecuzione del progetto (max 30 righe);
5. Riportare lo stato di avanzamento economico dell'intervento.

SEZIONE QUINTA

(Stato finale di realizzazione del progetto)

1. Indicare la data di conclusione del progetto;
2. Descrivere lo stato finale del progetto realizzato (max 50 righe);
3. Riportare lo stato finale economico dell'intervento;
4. Indicare i benefici conseguiti, in termini ambientali e sociali, alla conclusione del progetto e confrontarli con le attese (max 50 righe).

ALLEGATO C

Modalità per la realizzazione di un catasto regionale delle sorgenti di campo elettromagnetico

FASE 1 – Istituzione e realizzazione del Servizio regionale di raccolta dati

E' opportuno prevedere l'istituzione del Servizio regionale per la raccolta dei dati e costituzione dello stesso.

FASE 2 – Acquisizione dell'Hardware necessario

Al fine di definire l'architettura hardware sono necessari elaboratori da utilizzare come server web e come server di database.

E' opportuno che la dotazione di questi elaboratori sia di almeno 8GB di Memoria RAM, un HD principale di 500GB e un secondo HD di almeno 1TB (anche esterno all'elaboratore) da adibire a sistema di backup dei dati. Ovviamente gli elaboratori devono essere dotati di schede di interfacciamento alla rete internet (verosimilmente schede ethernet e/o wi-fi).

Tuttavia, per le specifiche tecniche relative all'hardware si rappresenta la necessità di un confronto con le piattaforme in uso presso l'ISPRA per il catasto nazionale al fine di rendere possibile il coordinamento e l'interfacciamento dei catasti regionali con quello nazionale, realizzato e gestito dall'ISPRA.

FASE 3 – Installazione degli elaboratori presso il proprio Centro Elaborazione Dati.

E' auspicabile che gli elaboratori acquisiti nella fase 2, vengano installati presso il proprio centro di calcolo, plausibilmente dotato di infrastrutture di rete (networking) e di sistemi di protezione contro le cadute di potenza elettrica (gruppi di continuità).

Ovviamente, è sempre possibile installare gli elaboratori in qualsiasi contesto (uffici generici) purché dotati di connessione ad internet e di alimentazione elettrica.

FASE 4 – Installazione dei software di base e degli applicativi

Tale fase richiede:

- a. Installazione Sistema Operativo (S.O.).
- b. Installazione dei Software Applicativi.

Per le specifiche tecniche relative ai software da utilizzare si rappresenta la necessità di un confronto con le piattaforme in uso presso l'ISPRA per il catasto nazionale al fine di rendere possibile il coordinamento e l'interfacciamento dei catasti regionali con quello nazionale, realizzato e gestito dall'ISPRA.

FASE 5 – Sviluppo del Catasto Regionale

Per lo sviluppo del software necessario alla realizzazione del Catasto Regionale è opportuno scegliere adeguate soluzioni coerenti con le fasi precedenti.

In alternativa, è possibile adottare gli applicativi messi a disposizione dall'ARPA Puglia, e poi generalizzati e parametrizzati da ISPRA, che possono consentire, visto la loro architettura software, la personalizzazione secondo specifiche esigenze.

Per lo sviluppo delle interfacce software si rappresenta la necessità di confrontarsi con gli standard in uso presso l'ISPRA per il catasto nazionale al fine di rendere possibile il

coordinamento e l'interfacciamento dei catasti regionali con quello nazionale, realizzato e gestito dall'ISPRA.

FASE 6 – Popolamento del Catasto Regionale

Si dovrà provvedere all'inserimento dei dati sia in formato cartaceo sia in formato digitale. L'attività relativa al popolamento deve essere effettuata in conformità con i contenuti del D.M. 13 febbraio 2014 e con le modalità previste dai decreti di definizione delle modalità di inserimento dei dati ai sensi dell'articolo 7 della legge 36/2001.

I dati del catasto regionale devono essere esposti al catasto nazionale e viceversa. I dati del catasto nazionale sono messi a disposizione del catasto regionale non solo in modalità di accesso e consultazione ma anche in modalità di scarico, nei limiti di accessibilità al dato.

FASE 7 – Gestione e manutenzione del Catasto Regionale

Si dovrà provvedere all'aggiornamento dei software di base, al fine di garantirne l'integrità, e alla manutenzione dell'hardware. Inoltre, è opportuno prevedere l'implementazione e la cura di un sistema di salvataggio dei dati, dei software e delle procedure del sistema (backup).

E' opportuno prendere in considerazione la possibilità di adattare alcune procedure e/o moduli software del catasto regionale agli inevitabili aggiornamenti dei software di base (sistema operativo, linguaggi di scripting, server web, etc...).